

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 368 del 22/01/2010

Proposta: DPG/2010/567 del 21/01/2010

Struttura proponente: SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Oggetto: MODIFICHE ALLE DETERMINAZIONI N.6200/2000 E 819/2002 ALLO SCOPO DI UNIFORMARE LE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEL RIMBORSO ONERI AL SOGGETTO ATTUATORE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 3 DELLA L.R. N. 22/2000.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Firmatario: GIUSEPPE BORTONE in qualità di Direttore generale

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 22/01/2010

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

IL DIRETTORE

Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 40, comma 1 lett. m), "Funzioni del Direttore generale";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e s.m.;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 6200 del 4 luglio 2000 "Ridefinizione dell'assetto delle competenze per quanto concerne la realizzazione di lavori e opere pubbliche di pertinenza della Direzione. Prime indicazioni operative in merito alle procedure per l'attuazione della LR 22/2000";
- le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura n. 7363 del 2 agosto 2000 e n. 7575 del 30 luglio 2001 di attuazione della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 22, con le quali sono state definite le procedure amministrativo-contabili relative all'attuazione degli interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di pronto intervento di pertinenza dei Consorzi di bonifica, nonché fornite prime indicazioni operative in materia;
- la determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 819 del 5 febbraio 2002 "Procedure amministrativo - contabili in materia di realizzazione di opere e lavori pubblici di pertinenza del Servizio Difesa della Costa e Bonifica: Rinvio a determinazioni del Direttore Generale Agricoltura nn. 7363/2000 e 7575/2001";

Considerato:

- che la determinazione n. 7575/2001 (che riguarda le procedure relative alla concessione di finanziamenti ai Consorzi di Bonifica previsti dalla LR 42/84 e s.m.) dispone che il rimborso oneri spettante al soggetto attuatore a norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, secondo periodo, della L.R. n. 22/2000, nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e/o dei lavori da eseguirsi in economia e dell'eventuale espropriazione, vada riferito alle spese di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), punti 2 - 7 - 8 - 9 e 11 del D.P.R. n. 554/1999;
- che, la determinazione n. 6200/2000 precisa che il rimborso degli oneri sostenuti da corrispondersi sempre nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e/o dei lavori da eseguirsi in economia e delle eventuali espropriazioni e ai sensi del sesto alinea dell'allegato 2 (pag. 11), che tale rimborso va a compensazione delle attività svolte direttamente o indirettamente dal soggetto attuatore comprendendo ogni onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e, nel caso di espropri, di ogni onere connesso compresi in particolare, le spese di notifica, le spese di frazionamento, i rogiti notarili (iva compresa), le volture catastali;

Ravvisata la necessità di uniformare le procedure di quantificazione degli oneri spettanti ai soggetti attuatori come sopra definite, stante l'identità della situazione da regolamentare nonché l'identità dell'autorità competente in materia;

Rilevato inoltre che il rimborso oneri costituisce un compenso seppur forfettario per l'esercizio di funzioni amministrative regionali inerenti la materia delle opere pubbliche ad opera di soggetti attuatori terzi indicati dalla legge (cfr. art. 9, L.R. n. 22/2000, sopra citata) e non costi previsti dal quadro economico dell'opera pubblica;

Ritenuto di riferire il rimborso oneri alle spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione ai dipendenti, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e pertanto di procedere alla modifica delle disposizioni delle determinazioni n. 7575/2001 e n. 6200/2000

limitatamente alle parti inerenti i riferimenti per il rimborso oneri;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazione indicate in premessa che qui si intendono richiamate come parti integranti e sostanziali;

- 1) di uniformare la disciplina circa il rimborso degli oneri spettante al soggetto attuatore a norma di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, secondo periodo, della L.R. n. 22/2000 come segue:
 - il rimborso degli oneri è previsto nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base di gara e/o dei lavori da eseguirsi in economia e dell'eventuale espropriazione
 - lo stesso va riferito alle spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione ai dipendenti, al collaudo tecnico-amministrativo e statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- 2) di modificare e sostituire conseguentemente le determinazioni n. 7575/2000 limitatamente al punto 4 del dispositivo nonché la determinazione n. 6200/2000 limitatamente al sesto alinea dell'allegato 2 (pag. 11);
- 3) di stabilire che la corresponsione del rimborso degli oneri avvenga in sede di presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori ed erogazione del saldo finale (o approvazione regionale della contabilità finale) e per la quota parte relativa agli espropri, a conclusione della procedura espropriativa;
- 4) che la disciplina di cui al punto 1 si applichi ai progetti (definitivi e/o esecutivi) di opere pubbliche che verranno approvati successivamente alla data di adozione del presente atto;
- 5) di confermare le restanti statuizioni contenute nelle determinazioni del Direttore Generale Agricoltura n.

7575/2001 e del Direttore Generale Ambiente n.
6200/2000.

Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2010/567

IN FEDE

Giuseppe Bortone